



1.1.3

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI IN GENERE IN VIA BORGO

1. L'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere in Via Borgo, può essere concessa dal Municipio nei limiti ammessi dal piano 1:200 consultabile presso l'Ufficio tecnico comunale.
2. I richiedenti che intendono usufruire di area pubblica devono presentare domanda scritta al Municipio allegando una planimetria indicante la superficie richiesta, gli oggetti che intendono posare corredati da fotografie illustrative.
3. È ammessa unicamente la posa di oggetti o elementi di arredo facilmente amovibili. Eccezioni per casi particolari possono essere concesse dal Municipio dietro richiesta scritta. In questo caso il richiedente dovrà indicare chiaramente il genere di oggetto e l'ingombro dello stesso e presentare le relative fotografie.
4. Gli oggetti posati sull'area pubblica non debbono intralciare la circolazione durante gli orari di apertura al traffico per il carico e lo scarico (ovvero dalle ore 07:00 alle ore 11:00 dal Lunedì al Sabato).
Questi oggetti debbono poter essere facilmente tolti in caso di bisogno (chiusura della Galleria Siberia-Cantonaccio e conseguente apertura al traffico di Via Borgo, manifestazioni importanti o altri eventi particolari).
5. Per le tasse applicate a ogni genere di occupazione d'area pubblica fa stato l'art. 101 del Regolamento comunale.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 2 giugno al 16 giugno 1997 compresi.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

Il Municipio